

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1800

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, CALVI,
STANISCI, BRUTTI Massimo, AYALA, IOVENE, FORCIERI e
BRUNALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2002

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte del militare Emanuele Scieri**

ONOREVOLI SENATORI. - In data 21 luglio 1999 il dottor Emanuele Scieri, nato a Cuneo il 31 agosto 1972, iniziava il C.A.R. in servizio di leva a Firenze, presso la caserma «Lupi di Toscana», Settantottesimo Reggimento. Emanuele, prima di essere chiamato al servizio di leva, si era laureato in giurisprudenza a Catania il 6 novembre 1998 con 106/110, e svolgeva con passione la pratica forense, conseguendo, peraltro, ottimi risultati.

In data 13 agosto 1999, terminata la fase di addestramento, Emanuele veniva trasferito a mezzo di un pullman militare a Pisa, presso la caserma «Gamerra», dove arrivava verso l'ora di pranzo. Già durante tale trasferimento si verificarono gravi episodi di «nonnismo» a carico delle reclute: queste illecite imposizioni sono state oggetto di un procedimento penale dinanzi al tribunale militare di La Spezia che si è concluso con la condanna dei responsabili.

Esaurite le formalità di rito presso la caserma «Gamerra», alle reclute veniva concessa la libera uscita, che - a quanto sembra - Emanuele trascorreva in compagnia di alcuni commilitoni, passeggiando per il centro di Pisa.

Alle 22 circa, Emanuele rientrava regolarmente in caserma, ma, anziché ritirarsi direttamente in camerata, decideva di attardarsi - in compagnia del commilitone Stefano Viberti - nel vialetto antistante la stessa per fumare l'ultima sigaretta e per fare una telefonata col suo cellulare.

Dopo pochi minuti, il Viberti rientrava in camerata, mentre Emanuele (almeno stando a quanto dichiarato dallo stesso Viberti agli inquirenti pisani), che doveva ancora fare la telefonata, non seguiva il commilitone. Alle

23.45, come di regola, veniva effettuato il contrappello, nel corso del quale veniva accertato che Emanuele stranamente non aveva fatto ritorno in camerata. Risulta chiaramente dalle dichiarazioni autografe acquisite nel fascicolo delle indagini preliminari relativo al procedimento penale afferente agli atti di nonnismo compiuti durante il trasferimento da Scandicci a Pisa, che i commilitoni segnalano ai militari che procedevano al contrappello:

1) che Emanuele era regolarmente rientrato in caserma;

2) che fino a pochi minuti prima era stato visto passeggiare in compagnia del Viberti;

3) che ritenevano stranissima l'assenza di Emanuele, e davvero improbabile che lo stesso, dopo essere regolarmente rientrato in caserma, avesse deciso di non ritirarsi in camerata.

Nonostante ciò, i militari addetti al contrappello si limitarono ad annotare nell'apposito modulo il mancato rientro di Emanuele, senza segnalare alcunché nello spazio previsto per riportare le eventuali novità. Non solo nessuna ricerca fu disposta, ma addirittura i militari addetti al contrappello non segnalano nulla all'ufficiale di picchetto (soggetto al quale, ai sensi del regolamento di disciplina militare, devono essere riferite tutte le novità accertate nel corso del contrappello), che - constatata l'anomalia della scomparsa di Emanuele - avrebbe potuto e dovuto disporre tutte le ricerche del caso.

Di Emanuele non si ebbero notizie fino al 16 agosto, quando lo stesso venne per puro caso ritrovato ormai cadavere ai piedi della scala della torretta di prosciugamento dei pa-

racadute, che pure si trova nelle immediate vicinanze della camerata.

Nasceva subito un procedimento penale. Le indagini svolte dalla procura della Repubblica di Pisa, nonché le perizie medico-legali redatte dai consulenti tecnici del pubblico ministero e dai consulenti tecnici nominati dai familiari dello Scieri hanno consentito di giungere alla conclusione che, presumibilmente, Emanuele, dopo essere stato lasciato dal Viberti, fu costretto da alcuni soggetti - rimasti purtroppo ignoti - ad arrampicarsi sulla scala della torretta di prosciugamento dei paracadute dalla parte esterna, e quindi senza alcuna protezione, avvalendosi della sola forza delle braccia, mentre uno dei suoi assassini, che invece si arrampicava dalla parte interna e protetta, gli pestava brutalmente le mani in modo da fargli perdere la presa.

Inevitabilmente, Emanuele precipitava al suolo, e moriva dopo ben otto ore di agonia, durante le quali poteva essere soccorso e salvato.

Dopo sei mesi dalla morte di Emanuele, gli inquirenti pisani decisero di iscrivere nel registro degli indagati i più alti responsabili della caserma «Gamerra» di Pisa e i militari addetti al contrappello, accusandoli di

non aver predisposto immediatamente le ricerche del militare scomparso, lasciandolo morire.

Detto procedimento si è concluso con l'archiviazione. Analogo epilogo ha avuto il procedimento principale, ossia quello avente ad oggetto la ricerca degli assassini di Emanuele, che è stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Appare chiaro che sulla vicenda si addensano pesanti responsabilità, ma molti sono anche i dubbi avanzati dai genitori e dal fratello di Emanuele Scieri sullo svolgimento dell'inchiesta, tanto da indurli a rivolgere un appello al Presidente della Repubblica per chiedere «giustizia».

Onorevoli senatori, l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri non si prefigge l'obiettivo di sollevare sospetti sulle Forze armate, bensì quello di chiarire se e fino a che punto esistano effettivamente responsabilità di terzi nella morte del giovane.

Solo facendo piena luce su quello che è avvenuto quella sera del 13 agosto 1999 alla caserma «Gamerra» di Pisa saranno realmente salvaguardate le istituzioni militari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri)

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999, all'interno della caserma «Gamerra» di Pisa, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

- a) verificare la dinamica dell'incidente;
- b) accertare le cause e i motivi della morte;
- c) appurare le eventuali responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra»;
- d) effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma «Gamerra»;
- e) accertare l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della caserma «Gamerra», atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari;
- f) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente della Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque as-

sicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun

componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra di loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà di quello della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Durata)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento.

